

L'ACQUISIZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA PER LA TRANSAZIONE TRA P.A. E SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI.

Roberto De Toma

Il codice identificativo di gara o CIG è un codice adottato in Italia per identificare un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara d'appalto. È composto da una sequenza dai 9 ai 16 caratteri alfanumerici ed è utilizzato anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi ai contratti pubblici. Il CIG è stato introdotto dall'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione. Esso va acquisito prima dell'avvio della gara di appalto e va riportato negli atti di gara e nel contratto di appalto all'esito dell'aggiudicazione. Nel corso della fase di esecuzione dell'appalto il CIG viene riportato in tutti gli atti connessi al pagamento compresi i bonifici che la PA effettua per pagare le rate di avanzamento e la rata di saldo della fornitura/servizio/lavoro. Nel caso in cui non si provveda all'acquisizione del CIG le sanzioni possono essere anche pari al 10% dell'importo complessivo della gara. Già dall'entrata in vigore del vigente codice degli appalti di cui al D.Leg.vo 36/2023 ovvero dall'1-07-2023 ed, in ogni caso, a partire dall'1-1-2025 ovvero dalla data in cui è stata resa operativa la completa digitalizzazione degli appalti pubblici anche con l'utilizzo delle piattaforme di e-procurement certificate e con la trasmissione obbligatoria di tutte le informazioni di gara all'ANAC ed alla sua Banca Dati, non è in alcun modo possibile procedere ad espletare una procedura di gara senza la previa acquisizione del CIG che viene rilasciato in automatico dall'ANAC per il tramite delle citate piattaforme di e-procurement certificate.

Oggetto del presente approfondimento è, però, una casistica particolare di acquisizione del CIG non per una procedura di gara ma per la stipula di una transazione commerciale tra una PA – debitrice – ed una società di recupero crediti – creditrice. Ci si domanda, nello specifico, se è obbligatoria l'acquisizione/utilizzo del CIG da riportare sull'atto transattivo e, in caso affermativo, quale/i sia/siano il/i CIG da utilizzare per la stipula dell'atto.

Nel valutare la fattispecie relativa al quesito sopra posto è necessario, preliminarmente, definire quali sono gli obiettivi che il legislatore ha inteso raggiungere prevedendo il CIG quale codice alfanumerico che accompagna il contratto pubblico fino al suo completamento.

In tal senso è d'uopo riportare uno stralcio del citato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187 (in G.U. n. 265 del 2010), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010, n. 217 («Misure urgenti in materia di sicurezza») laddove precisa al comma 1 che: *“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti*

finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”, mentre al successivo comma 5 prevede che: “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante omissis”. Al successivo comma 8 si precisa che: “La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.... omissis.”

Dal testo della norma si rileva che l’obiettivo principale della stessa è quello di prevenire le infiltrazioni criminali. Pertanto la normativa si applica in tutti i casi in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.

In sostanza ai fini dell’assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità non assumono rilevanza:

- né la forma giuridica assunta (*ad esempio, società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti*);
- né il tipo di attività svolta dagli operatori economici.

Nel caso del recupero crediti di una società di Factoring nei confronti di una P.A. si fa riferimento a quanto previsto dalla linea guida ANAC per l’applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari approvata con la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 da ultimo aggiornata con delibera ANAC n. 585 del 19/12/2023. In essa si conferma che il principio della tracciabilità va applicato anche al settore della Cessione dei crediti. In particolare l’articolo 3.9 della citata linea guida, prevede che nell’ambito del rapporto tra Factor ed appaltatore cedente (*cessionario del credito derivante da corrispettivo di appalto*):

“ I cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorsi di progettazione ed incarico di progettazione sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. Tuttavia, nel caso di cessione, da parte di uno stesso appaltatore, di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l’appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

1) i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione.

2) il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato, purché il cessionario sia comunque in grado di collegare ciascun credito ceduto al relativo CIG/CUP; quanto precede vale anche per erogazione effettuate a fronte di incassi ricevuti.

3) il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall’articolato del contratto di

cessione notificato/comunicato alla stessa stazione appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato alle stazioni appaltanti.

4) il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP;

5) il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.

6) Al fine di evitare una interruzione nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP.

Resta fermo che, qualora le condizioni elencate non possano essere integralmente rispettate, il factor torna ad essere obbligato ad effettuare le anticipazioni al cedente mediante singoli bonifici, ciascuno con indicazione del CIG relativo allo specifico contratto a cui si riferiscono i crediti ceduti.

Inoltre, deve osservarsi che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Per quanto attiene ad eventuali cessioni di crediti futuri e/o non ancora sorti, la tracciabilità deve essere, comunque, assicurata, anche se in tale caso non è ovviamente possibile indicare il CIG/CUP nell'anticipo effettuato all'operatore economico, fermo restando l'onere di conservare idonea documentazione e di applicare integralmente la normativa sulla tracciabilità una volta stipulato il contratto di appalto cui si riferiscono i crediti ceduti."

In presenza di una transazione stipulata tra la PA ed il cessionario ovvero la società di factor, in carenza di una espressa previsione di legge per lo specifico caso, va applicata la linea guida ANAC di cui sopra. Pertanto anche in tal caso deve essere osservata pienamente la normativa sulla tracciabilità senza interrompere il flusso tracciabile delle singole fatture. Pertanto detta normativa va applicata anche ai crediti acquistati dalla factor nella fase di recupero nei confronti della P.A. In essi vanno inclusi gli eventuali interessi moratori dovuti dalla PA e tutti gli ulteriori eventuali importi collegati alla fase di recupero crediti nei confronti della PA.

Dal punto di vista meramente operativa si ritiene che si possa procedere mutuando parzialmente le attività già previste dall'ANAC ed effettuate tra cedente e cessionario nella fase di cessione dei crediti.

Pertanto, a parere dello scrivente, la società Factor e la stessa PA dovranno – nell'ambito del citato accordo transattivo di soddisfo del debito della PA– rispettare le seguenti linee operative essenziali:

1) i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti acquistati dal factor (inclusi gli eventuali interessi moratori ed altri debiti comunque connessi agli specifici contratti) ed inseriti in tutto o in parte nella transazione, devono essere correttamente indicati in essa;

2) il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo alla transazione che presenta il valore nominale più elevato;

- 3) il conto corrente su cui il factor riceve il pagamento da parte della PA, deve essere un conto all'uopo dedicato come previsto dalla normativa sulla tracciabilità;
- 4) il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti acquistati ed oggetto di transazione con la P.A.
- 5) anche la PA deve conservare tutta la documentazione relativa alla transazione nell'ambito dei suoi sistemi informatici.